



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria MASTER

D.R. n Rep n.* Prot n.* del* Allegati n*
Anno* tit.* cl.* Fasc.*

* Numero di repertorio, di protocollo, data di registrazione, numero allegati, anno, titolo, classe e fascicolo, sono riportati nei metadati della registrazione del documento nel sistema di protocollo informatico Titulus.

IL RETTORE

VISTO il D.M. 509/1999, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, in particolare art. 3 e 7;

VISTA la Legge n. 341/1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 53, comma 6, come modificato dall'art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), del DL n. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013;

VISTO il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il D.M. 8.7.2008, recante la disciplina per il conferimento, da parte degli Atenei, di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 81 del 25 marzo 2013, recante il regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007";

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare gli artt. 6, 23 e 29;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ed in particolare l’art. 2, comma 3, che prevede l’estensione degli obblighi di condotta nei confronti di tutti i collaboratori dell’Amministrazione;

VISTA la circolare del Direttore Generale del 16.01.2014, prot. n. 1692, avente ad oggetto “Incarichi di docenza e di ricerca scientifica – modifiche al comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001”;

VISTO La Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e, in particolare, l’art. 1, commi da 115 a 120;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la retribuzione dell’attività didattica aggiuntiva dei Ricercatori universitari e degli assistenti ordinari, emanato con D.R. n. 351 – 2013 del 6.03.2013 e modificato con D.R. n. 598 – 2016 del 13.05.2016 ed in particolare l’art. 3 “Costituzione fondo” e l’art. 4 “Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 36 – 2017 del 20.02.2017, in vigore dal 9.03.2017;

VISTO Il D.Lgs n. 59 del 13 aprile 2017 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, comma 180 e comma 181, lettera b) , della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, gli articoli 2 -bis , 2 -ter , 13 e 18 -bis;

VISTO il nuovo Codice etico/di comportamento dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 734/2020 del 27/07/2020;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Professori a contratto, emanato con D.R. n. 2787 – 2011 del 12.12.2011, successivamente modificato con D.R. n. 2931 – 2011 del 23.12.2011 e con D.R. n. 1054 – 2012 del 5.06.2012 e con D.R. n. 1128-2019 del 24.10.2019;

VISTO l’art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie», e, in particolare, il comma 1, lettera d), che ha introdotto l’art. 2 -bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, adottato con D.R. 2114/2012 del 18/09/2012, e ss.mm.ii.

VISTO Il DPCM del 4 agosto 2023, “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTO Il D.R. rep. n. 1259 prot. n. 116029 del 24/10/2023 di nomina del Centro Universitario per la formazione all’insegnamento secondario (CUFIS) e del rispettivo Regolamento;

VISTA La delibera del CdA dell’8/11/2023 di approvazione dell’istituzione dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e di nomina dei Direttori dei percorsi formativi;

VISTO Il verbale n.1 del Comitato Tecnico Scientifico, CUFIS, riunitosi in data 8/11/2023, relativo alla copertura degli insegnamenti contenente la proposta di affidamenti diretti e per gli insegnamenti scoperti, la richiesta di emissione di un bando interno/esterno;

VISTO Il parere favorevole espresso dal Senato Accademico e la delibera di approvazione del CdA dell’8/11/2023 relativamente alle coperture degli insegnamenti, prevedendo affidamenti diretti ed insegnamenti da mettere a bando interno/esterno;

VISTO Il verbale n. 3 del Comitato Tecnico Scientifico, CUFIS, riunitosi in data 20/05/2024 con cui è stato stabilito l’importo orario per le docenze interne/esterne (in eccesso al carico didattico stabilito come minimo per i docenti dell’Ateneo) ed esterne tramite contratti di insegnamento;

VISTO il Bando per l’ammissione ai percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 60 e 30 CFU ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, emanato con D.R. rep. n. 726, prot. n. 60349 del 7/6/2024;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria degli incarichi di insegnamento da conferire, sarà garantita dalle tasse di iscrizione che saranno versate dalle/gli iscritte/i ai percorsi di formazione 60/30 CFU, a.a. 2023/2024;

NELLE MORE dell'approvazione del piano finanziario preventivo Percorso formativo iniziale per insegnanti delle Scuole secondarie di I e II grado 60/30 CFU, da parte del Consiglio di Amministrazione.

VISTO il Bando Prot. 0104381 del 18/07/2024, avente per oggetto la procedura di valutazione comparativa per il conferimento mediante affidamento, ovvero, contratto di diritto privato, insegnamenti di specifiche materie relativamente ai Percorsi formativi iniziali per insegnanti delle Scuole secondarie di I e II grado, 60/30 CFU, per l'anno accademico 2023/2024;

PRESO ATTO che alcuni degli insegnamenti inseriti nel bando Prot. 0104381 del 18/07/2024 sono rimasti vacanti.

VISTO il Bando rep. n. 1068/2024, prot. 0117898 del 7/08/2024, avente per oggetto la procedura di valutazione comparativa per il conferimento mediante affidamento, ovvero, contratto di diritto privato, per la copertura di due posti vacanti.

CONSIDERATO che per mero errore materiale sono stati riportati in maniera errata i nomi degli insegnamenti per cui è necessario annullare il bando emanato con D.R. rep. n. 1068/2024, prot. 0117898 del 7/08/2024.

VISTA la necessità di ricoprire i due insegnamenti rimasti vacanti.

DECRETA

Art. 1 – Annullamento ed emanazione di un nuovo bando.

1.1 Causa errore materiale è annullato il bando emanato con Bando rep. n. 1068/2024, prot. 0117898 del 7/08/2024.

1.2 L'Università degli Studi dell'Aquila, relativamente ai Percorsi formativi iniziali per insegnanti delle Scuole secondarie di I e II grado, 60/30 CFU, per l'anno accademico 2023/2024, avvia la procedura di valutazione comparativa per il conferimento mediante affidamento, ovvero, contratto di diritto privato, di due insegnamenti rimasti vacanti come di seguito riportati:

| n. | classe di concorso | di | SSD | insegnamenti | CFU | ore erogate | online | pagamento (lordo ente e percipiente) |
|----|--|----|--------------|--|-----|-------------|--------|--------------------------------------|
| 1 | classe A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (tedesco) | | L-LIN/14 | Laboratorio di didattica della lingua tedesca | 1 | 12 | no | 1200,00 |
| 2 | classe A-12 discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado | | L-FIL-LET/11 | Elementi di didattica della letteratura italiana contemporanea | 2 | 12 | no | 1200,00 |

Art. 2 – Requisiti generali per la partecipazione alla procedura

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dei suddetti insegnamenti:

- 1) *i Professori di ruolo di I e II fascia, i Ricercatori universitari*, inquadrati nel SSD cui fa riferimento l'insegnamento ed in subordine in un SSD affine, in servizio presso le Università italiane.
- 2) *i Professori emeriti ed onorari dell'Università degli Studi dell'Aquila* che appartenevano al SSD cui fa riferimento l'insegnamento ed in subordine ad un SSD affine.
- 3) *il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo e i collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo*, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Le attività di insegnamento dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro, in quanto non rientranti nelle normali attività istituzionali e dovrà in ogni caso essere assicurato con priorità il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei doveri e compiti d'ufficio. Pertanto, qualora, per esigenze connesse all'incarico, parte delle attività dovesse essere espletata durante l'orario di servizio, la/il dipendente dovrà essere autorizzata/o dalla/dal Responsabile della Struttura di appartenenza all'utilizzo delle ferie o dell'istituto del permesso breve, nei limiti e secondo le modalità contrattualmente previsti. Sarà cura dell'interessata/o inviare al Settore PERTA il calendario delle lezioni prima dell'inizio dell'incarico e l'elenco delle lezioni effettuate al termine dello stesso, con l'indicazione dei giorni e delle ore, al fine di consentire eventuali riscontri;
- 4) *soggetti esterni all'Ateneo* in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
- 5) *Esperte/i di alta qualificazione*.

I Professori di ruolo di I e II fascia ed i Ricercatori universitari, di cui al punto 1 del presente art.2 potranno ricevere il compenso delle ore di docenza eccedenti il completamento del proprio monte ore di didattica frontale. A tale scopo ciascun docente dovrà rimettere apposita dichiarazione.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non possono partecipare alla selezione:

1. coloro che ricoprono uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980;
2. coloro che siano iscritti al Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi dell'Aquila e presso quelle di cui quest'ultima è sede consorziata e presso altre Università;
3. coloro che siano iscritti ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione per le quali è stato stipulato uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
4. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con una/un Professoressa/Professore appartenente al Centro (CUFIS) che effettua l'affidamento o il conferimento di contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
5. coloro che non hanno conseguito idonea laurea specialistica o magistrale o equivalente secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004;
6. coloro che non hanno una documentata produzione scientifica o adeguata posizione professionale nel settore.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, **dalle ore 13:00 del giorno 21/08/2024 fino alle ore 13:00 del giorno 26/08/2024.**

La domanda di partecipazione alla procedura, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/univaq>.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema.

I candidati dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Per problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/univaq>.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante **firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- **in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate** i candidati dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Non è necessaria la firma della domanda se la/il candidata/o accede tramite SPID In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000.

1. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a. il curriculum vitae attestante l'attività scientifica, didattica e professionale;
 - b. un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
 - c. un elenco delle pubblicazioni scientifiche che la/il candidata/o intende vengano valutate ai fini del conferimento dell'incarico;
 - d. certificazione relativa ai titoli scientifici e professionali posseduti, ovvero all'attività di

- ricerca svolta;
- e. copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
 - f. copia della comunicazione di partecipazione alla selezione resa dal candidato all'Ente di appartenenza (solo per i dipendenti pubblici).
2. Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono dichiarare:
- a. esatta denominazione dell'insegnamento da ricoprire;
 - b. cognome e nome;
 - c. data e luogo di nascita;
 - d. cittadinanza;
 - e. residenza e domicilio;
 - f. codice fiscale/partita IVA;
 - g. di godere dei diritti civili e politici;
 - h. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale o, nei casi previsti dalla legge, dichiarare le eventuali condanne penali riportate;
 - i. di non essere sottoposti a procedimenti penali;
 - j. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - k. qualifica accademica/professionale rivestita;
 - l. Università/Ente di appartenenza;
 - m. Dipartimento di appartenenza, Settore Concorsuale e Settore Scientifico Disciplinare (per i Professori e i Ricercatori universitari);
 - n. di essere in possesso del diploma di laurea, specificandone la denominazione, la data, e l'Università presso cui è stato conseguito, o del titolo accademico conseguito all'estero e dichiarato equivalente/equipollente o accompagnato da traduzione giurata a norma dell'art. 38, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. 165/2001 (solo per i candidati che non siano già strutturati nel Sistema Universitario Italiano);
 - o. di essere in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 23, comma 2, della L. 240/2010 (per i soggetti esterni all'Ateneo, qualora ne siano in possesso);
 - p. di possedere documentata produzione scientifica / di possedere un'adeguata posizione professionale nel settore;
 - q. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un membro del Centro (CUFIS), ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - r. di non superare, con la retribuzione prevista per l'incarico di insegnamento, il limite annuo lordo di € 240.000,00 (ai sensi dell'art. 13 del D.L. 24.04.2014, convertito in L. 23.06.2014, n. 89);
 - s. di essere o essere stati titolari di altri insegnamenti ricoperti per affidamento o supplenza;
 - t. di non essere iscritti al Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi dell'Aquila, presso quelle di cui quest'ultima è sede consorziata e presso altre Università;
 - u. di non essere iscritti ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione per le quali è stato stipulato uno specifico contratto annuale di formazione specialistica

I titoli rilasciati da Amministrazioni Pubbliche italiane vanno solo ed esclusivamente autocertificati, ai sensi della Legge 183/2011.

Art. 4 - Procedura di valutazione comparativa e conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi di insegnamento avviene previo espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa delle/i candidate/i secondo i criteri e le modalità definiti dal Comitato Tecnico Scientifico del CUFIS. La valutazione comparativa è effettuata dalla Commissione all'uopo nominata, che in apposita deliberazione darà ragione della valutazione effettuata per la scelta delle/i candidate/i, tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento dell'insegnamento messo a bando.
2. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente bando saranno conferiti prioritariamente mediante affidamento ai Professori di I e II fascia, ai Ricercatori dell'Università degli Studi dell'Aquila, previo espletamento di procedure che assicurino, nel rispetto della normativa vigente e del Codice Etico, la valutazione comparativa degli stessi. Tale valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli didattici e scientifici, tenendo conto anche della precedente titolarità di incarichi di insegnamento nel medesimo Settore Scientifico Disciplinare o in Settore affine e dell'attinenza delle pubblicazioni scientifiche con la materia di insegnamento.
3. La valutazione deve essere effettuata anche nel caso in cui vi sia una/un unica/o candidata/o. Gli incarichi non conferiti mediante affidamento saranno attribuiti con contratto di diritto privato. La procedura di valutazione comparativa si conclude con un provvedimento di approvazione degli atti e conferimento dell'incarico da parte del Rettore.
4. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:
 - a. le precedenti esperienze didattiche nello stesso Settore Scientifico Disciplinare o in Settore affine o, in subordine, in uno dei Settori appartenenti al medesimo Settore Concorsuale;
 - b. le pubblicazioni scientifiche pertinenti rispetto al Settore Scientifico Disciplinare dell'insegnamento;
 - c. l'esperienza professionale attinente alla natura dell'insegnamento;
 - d. qualsiasi titolo o documento atto a valutare la professionalità didattica e scientifica della/del candidata/o (a titolo esemplificativo: Laurea specialistica o magistrale o equivalente secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004).

Costituiscono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L. 240/2010:

1. il possesso del titolo di dottore di ricerca;
2. il possesso della specializzazione medica (ove pertinente);
3. il possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, ovvero di titoli equipollenti conseguiti all'estero.

Art. 5 – Durata e compenso

1. Per gli incarichi di insegnamento di cui al presente bando, è previsto il compenso orario di € 100,00 comprensivo di oneri a carico dell'Ente e del percipiente. Nel compenso è compreso anche lo svolgimento di eventuali ore di recupero e le attività relative alle valutazioni di merito. L'importo indicato e la stipula del relativo contratto sono condizionati all'approvazione del piano finanziario preventivo dei percorsi formativi 60/30 CFU, da parte del Consiglio di Amministrazione. Gli incarichi di insegnamento conferiti saranno retribuiti al termine del corso, previa attestazione, da parte del CUFIS, del pieno assolvimento degli obblighi didattici previsti dalla normativa vigente, e sotto la condizione della effettiva sussistenza del relativo stanziamento di bilancio.

2. Le/I candidate/i utilmente collocate/i nella graduatoria generale di merito che non accetteranno l'incarico senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Amministrazione, saranno dichiarate/i decadute/i dal diritto al conferimento dell'incarico e alla stipula del contratto.
3. I contratti saranno stipulati dal Rettore e non danno diritto di accesso ai ruoli universitari.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento degli incarichi, le/gli interessate/i dovranno presentare all'Ufficio competente il questionario fiscale, debitamente compilato, disponibile sul sito internet www.univaq.it, sezione Personale – Personale docente – Affidamenti e Contratti – Documenti correlati, nonché la dichiarazione relativa alla titolarità di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.
5. Gli incarichi di cui al presente bando dovranno essere svolti secondo il calendario didattico delle attività e con le modalità definite dal CUFIS. Si precisa altresì che le lezioni verranno svolte presso le Sedi dell'Università degli Studi dell'Aquila all'uopo destinate.
6. Le/I titolari dei contratti, nello svolgimento dell'incarico e per tutta la durata del rapporto di lavoro, sono tenute/i all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013) e del Codice Etico/di Comportamento di Ateneo pubblicato alla pagina <https://www.univaq.it/section.php?id=1413>. L'inosservanza del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice Etico/di Comportamento di Ateneo comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dalle/i candidate/i saranno trattati dall'Università degli Studi dell'Aquila e dal Cineca solo ed esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di ammissione ai corsi, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva nonché ai fini dell'attribuzione del punteggio ottenuto da ciascuna/ciascun candidata/o. Il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l'espletamento della procedura. Il trattamento dei dati personali è curato, in base a una procedura informatizzata, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Il conferimento dei dati particolari relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova, ai sensi e per gli effetti della normativa inerente l'assistenza delle persone disabili (legge 104/1992).

I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale dell'Università degli Studi dell'Aquila con le seguenti modalità:

- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
- organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuale;
- pubblicazione dei risultati secondo le modalità indicate nel presente bando. I dati potranno essere comunicati al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per le rilevazioni statistiche periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali.

L'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), all'indirizzo di posta elettronica rp@strutture.univaq.it al fine di esercitare i diritti di cui agli

articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto a opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 7 – Pubblicità

1. Sarà data pubblicità mediante affissione nell'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila presente sul sito di Ateneo <http://www.univaq.it/section.php?id=1391> ai seguenti atti della selezione:
 - a) bando pubblico di selezione;
 - b) decreto di ammissione delle/i candidate/i alla selezione con numero identificativo del protocollo di presentazione della domanda associato al codice ID
 - c) decreto di nomina della Commissione;
 - d) verbale preliminare redatto dalla Commissione;
 - e) decreto di approvazione degli atti della selezione.

La documentazione di cui al punto a) b) c) d) ed e) del presente articolo, sarà pubblicata anche sul sito web di Ateneo all'indirizzo <http://www.univaq.it/section.php?id=544>

Art. 8 - Responsabile del procedimento

Ai sensi del disposto dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sabrina Ciulini, Responsabile della Segreteria Master - Università degli Studi dell'Aquila – master@strutture.univaq.it.

IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.